

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"
VIA DI VILLA SCARPELLINI - 00028 SUBIACO (RM) - DISTRETTO 35 – AMBITO 13
Codice Fiscale: 94032770581-Codice Meccanografico: RMIS051001
Tel. 06.121.125.565 - 06.121.125.566 Fax 0774.83.904– 0774.85.508
e-mail istituzionale: rmis051001@istruzione.it
PEC: RMIS051001@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito: www.iisbraschiquarenghi.edu.it

Circ. n. 120

Subiaco, 20 febbraio 2020

**A tutto il personale
agli alunni
alle altre persone presenti nell'Istituto
All'Albo dell'Istituto
Al sito web dell'istituto**

Oggetto: **raccomandazioni sul rispetto delle disposizioni applicative del divieto di fumo e sulla vigilanza degli alunni**

Richiamando la circ. n. 54 del 09 novembre 2019, si vuole ribadire e ricordare ancora una volta l'esistenza del divieto di fumo nei locali scolastici, così come previsto nel D.L. 104 del 12.09.2013.

Questa Istituzione scolastica, avendo un ruolo fondamentale per la crescita e la formazione di ogni individuo e volendo perseguire la finalità di:

- educare al rispetto delle norme;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo;
- educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui,

CONTINUERA'

Con maggiore insistenza e controllo, nell'azione di educazione, prevenzione e di punizione di ogni mancato rispetto delle disposizioni normative.

Si ricorda che i dipendenti della scuola e gli alunni che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, **possono essere sottoposti a procedimento disciplinare**.

Si sottolinea inoltre, così come previsto nel Regolamento di Istituto punto 5.2, che "In via straordinaria, per motivi attendibili, l'insegnante può autorizzare gli studenti ad assentarsi momentaneamente dall'aula scolastica, **non più di uno per volta**, preferibilmente non nelle prime due ore di lezione, né in quella successiva all'intervallo. **I docenti sono tenuti all'applicazione della norma**"; gli insegnanti sono pertanto invitati alla limitazione delle uscite degli alunni dall'aula nei casi strettamente necessari e solo nel numero massimo di alunni consentito.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria SEBASTIANI
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)